



COMUNI DI

REGOLAMENTO DI ACCESSO AI SEGUENTI SERVIZI:

- **SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (S.A.D.)
AD ANZIANI E PERSONE CON DISABILITA'**
- **SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA
DOMICILIARE TERRITORIALE (S.E.D.T.) PER
MINORI**

Approvato con deliberazione dell'Assemblea n. 48 del 30.10.2024



COMUNI DI

Campagnano di Roma	Formello	Riano
Capena	Magliano Romano	Rignano Flaminio
Castelnuovo di Porto	Mazzano Romano	Sacrofano
Civitella San Paolo	Morlupo	Sant'Oreste
Fiano Romano	Nazzano	Torrita Tiberina
Filacciano	Ponzano Romano	

ART. 1 OGGETTO

Il presente Regolamento disciplina i seguenti servizi a domanda individuale e a carattere domiciliare, erogati dal Consorzio Valle del Tevere – Distretto Socio-sanitario Roma 4.4 ai 17 comuni afferenti al Consorzio:

1. **Servizio di Assistenza Domiciliare (S.A.D.)**, destinato a persone con disabilità, e ad anziani, ovvero coloro con età uguale o superiore a quella pensionabile stabilita dalla normativa vigente, residenti in uno dei Comuni facenti parte del Consorzio, che risultino in condizioni di parziale o totale non-autosufficienza per motivi sia psichici che fisici e per i quali sia necessario salvaguardare la massima autonomia possibile, per evitare o ritardare il ricovero;
2. **Servizio di Assistenza Educativa Domiciliare Territoriale (S.E.D.T.)** a favore dei minori e delle loro famiglie in situazioni di rischio e di pregiudizio, che comprende l'insieme delle attività socio educative, tradotte in interventi di miglioramento o mantenimento delle capacità acquisite dal minore sul piano cognitivo, comportamentale e dei rapporti relazionali, e sostegno alle funzioni educative genitoriali.

ART. 2 IL SERVIZIO S.A.D. E LE FINALITÀ'

Per S.A.D. si intende un servizio socio-assistenziale costituito da un insieme di prestazioni rese a domicilio dell'utente, e finalizzato a favorire la permanenza della persona nel proprio ambiente, ad elevare la qualità della vita e ad evitare il fenomeno dell'isolamento e dell'emarginazione sociale.

In particolare, il S.A.D. si prefigge di:

- Fornire assistenza agli utenti presso il proprio domicilio, al fine di non arrecare ulteriori danni con lo sradicamento dal proprio nucleo familiare e di sostenere le autonomie residue.
- Ritardare l'ospedalizzazione.
- Favorire la socializzazione, le relazioni affettive e supportare le capacità residue.
- Sostenere le famiglie nel compito di assistere tali utenti, fornendo supporto e orientamento sulle tematiche assistenziali.

Il Servizio di Assistenza Domiciliare (S.A.D.) prevede quattro tipologie di interventi:

1. **Assistenza socio sanitaria** erogata da Operatori Socio Sanitari (**OSS**);
2. **Assistenza di base** erogata da Operatori Socio-Assistenziali (**OSA**), Operatori Tecnici Ausiliari (**OTA**), Assistenti Domiciliari E dei Servizi Tutelari (**ADEST**), Assistenti familiari (con titolo) (**AF**) e Tecnici dei servizi sociali o socio-sanitari con diploma tecnico professionale quinquennale;
3. **Assistenza familiare per persone non autosufficienti** erogata da operatori temporaneamente non formati, che dovranno acquisire uno specifico titolo¹;

¹ Ai sensi della D.G.R. 223/2016 e ss.mm.ii., possono svolgere le funzioni di assistente familiare le persone non in possesso dei titoli indicati al punto 1 o 2, ma con documentata esperienza in tali funzioni almeno quinquennale in strutture e servizi socio assistenziali per persone con disabilità e/o per persone anziane, purché si iscrivano ad un corso utile al rilascio di uno dei titoli sopra elencati (punti 1 e 2) entro un anno dall'iscrizione al registro degli Assistenti alla Persona. Il mancato conseguimento del titolo entro due anni dall'iscrizione al corso fa venir meno l'idoneità allo svolgimento delle funzioni di cui trattasi.



COMUNI DI

4. Assistenza familiare per persone con modesto grado di autosufficienza erogata da Assistenti Familiari (senza titolo).

La scelta della tipologia di intervento è determinata dal livello di autonomia della persona e dai bisogni rilevati in sede di valutazione.

Di seguito, si riportano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alcune delle attività diversificate in base al livello di autonomia e al servizio offerto:

Livello di autonomia	Qualifica categoria professionale	
NON AUTOSUFFICI ENTE con bisogni socio- sanitari	²Operatore Socio Sanitario (OSS)³	svolgere attività finalizzate all'espletamento delle funzioni fisiologiche
		aiutare i pazienti a prepararsi alle prestazioni sanitarie e a seguire le diete
		monitorare i sintomi di allarme
		verificare il mantenimento delle capacità psico-fisiche della persona assistita
		aiutare il medico nell'attività di rieducazione e recupero funzionale
		assistenza nella mobilità, nella deambulazione e nei trasferimenti posturali
		assistenza all'uso corretto di presidi, ausili e attrezzature favorire l'integrazione sociale
		verificare le capacità cognitive e manuali dell'utente
		sanificare gli ambienti in cui si trova l'assistito
		tenere informata la famiglia sui servizi attivi sul territorio e curare il disbrigo di pratiche burocratiche
		cambio della biancheria delle persone allettate
		svolgimento di piccole medicazioni
		supporto nell'accesso ai servizi territoriali
		favorire l'integrazione sociale
		assistenza nella mobilità, nella deambulazione e nei trasferimenti posturali
		assistenza nello svolgimento delle attività quotidiane
		supporto nei percorsi di socializzazione
piccoli lavori di manutenzioni della casa e del verde		
conduzione di veicoli per il trasporto di persone e affetti familiari		

²

³ Finanziato con Fondo Nazionale Politiche Sociali (FNPS) e Fondo Nazionale non Autosufficienza (FNA) e con la compartecipazione dei Comuni



COMUNI DI

		pulizia e cura dell'ambiente
		mansioni di compagnia a persone adulte autosufficienti
		supporto nella preparazione ed eventuale somministrazione dei pasti
		assistenza nella pulizia e cura della casa, nella lavanderia e stiratura, nella cura di animali domestici
NON AUTOSUFFICI ENTE con bisogni sociali	⁴Assistente di base (OSA-OTA-ADEST- Assistente familiare (con titolo) - Tecnici dei servizi sociali o socio-sanitari con diploma tecnico professionale quinquennale)⁵	supporto nell'accesso ai servizi territoriali
		favorire l'integrazione sociale
		assistenza nella mobilità, nella deambulazione e nei trasferimenti posturali
		assistenza nello svolgimento delle attività quotidiane
		supporto nei percorsi di socializzazione
		piccoli lavori di manutenzioni della casa e del verde
		conduzione di veicoli per il trasporto di persone e affetti familiari
		pulizia e cura dell'ambiente
		mansioni di compagnia a persone adulte autosufficienti
		supporto nella preparazione ed eventuale somministrazione dei pasti
		assistenza nella pulizia e cura della casa, nella lavanderia e stiratura, nella cura di animali domestici
MODESTO GRADO DI AUTOSUFFICIENZA con bisogni sociali	Assistente Familiare (senza titolo)⁶	piccoli lavori di manutenzioni della casa e del verde
		conduzione di veicoli per il trasporto di persone e affetti familiari
		pulizia e cura dell'ambiente
		mansioni di compagnia a persone adulte autosufficienti
		supporto nella preparazione ed eventuale somministrazione dei pasti
		assistenza nella pulizia e cura della casa, nella lavanderia e stiratura, nella cura di animali domestici

Gli interventi domiciliari possono essere finalizzati anche a promuovere la socializzazione evitando così fenomeni di isolamento e di emarginazione. Il servizio comprende prestazioni che si differenziano in base alle singole tipologie di persone destinatarie dello stesso, attraverso l'elaborazione e l'attuazione di un Piano di Assistenza Individualizzato (P.A.I.), diversificato secondo i bisogni dei beneficiari e gli obiettivi da raggiungere. Il P.A.I. dovrà essere aggiornato ogni qual volta vi siano variazioni significative dello stato della persona e comunque almeno una volta l'anno.

⁴

⁵ Finanziato con Fondo Nazionale Politiche Sociali (FNPS) e Fondo Nazionale non Autosufficienza (FNA) e con la compartecipazione dei Comuni

⁶ Attivabile qualora sia finanziato con specifici fondi



COMUNI DI

Le prestazioni del S.A.D. sono caratterizzate da temporaneità, complementarità e specificità. L'intervento, inteso come tipologia delle prestazioni, durata e frequenza delle stesse, è indicato nel **P.A.I.**, finalizzato a soddisfare le necessità del richiedente per il tempo indispensabile a superare le condizioni che hanno determinato lo stato di bisogno.

Il servizio sarà espletato **nei limiti delle risorse finanziarie disponibili nel bilancio dell'Ente ed attribuite a ciascun Comune facente parte del Consorzio** nell'ambito del territorio dei Comuni afferenti al Consorzio stesso.

È consentito lo svolgimento di dette attività e di detti servizi, previa autorizzazione del servizio sociale territorialmente competente, in ambiti territoriali esterni, solo ed esclusivamente nel caso in cui sia reso necessario da specifiche esigenze indicate nel P.A.I. e relative al corretto svolgimento delle prestazioni a garanzia degli utenti.

ART. 3

I DESTINATARI DEL SERVIZIO S.A.D

Il S.A.D. è rivolto alle **persone anziane** e **persone con disabilità** dei Comuni del Consorzio, che si trovino in una o più delle seguenti condizioni:

1. non autosufficienti con bisogni socio-sanitari;
2. non autosufficienti con bisogni sociali;
3. con modesto grado di autosufficienza, con bisogni sociali.

A discrezione dell'Assistente Sociale, e in caso di disponibilità di ore, il servizio può essere erogato anche a **persone** (non anziane e/o prive di certificazione attestante la disabilità) **in stato di malattia** con temporanea perdita parziale o totale dell'autosufficienza, con bisogni socio-sanitari o sociali.

Sono da considerarsi "**soggetti non autosufficienti** quelli incapaci di svolgere almeno una di queste attività: **assunzione di alimenti, espletamento delle funzioni fisiologiche e dell'igiene personale, deambulazione, indossare indumenti e comunque, le persone che necessitano di sorveglianza continua**"⁷.

ART. 4

ACCESSO AL SERVIZIO S.A.D. E PUNTEGGIO PER LA CONCESSIONE DELLE PRESTAZIONI

La richiesta di concessione del S.A.D. può essere avanzata dai seguenti soggetti:

- dall'interessato;
- dai suoi familiari o da soggetti giuridicamente incaricati (tutore, curatore, amministratore di sostegno);
- da altri soggetti giuridicamente preposti alla tutela della persona destinataria del servizio.

La richiesta viene effettuata presso il Servizio Sociale del Comune di residenza della persona per la quale si richiede la valutazione del bisogno da parte del Servizio.

⁷ Circolare n. 2 del 3 gennaio 2005 dell'Agenzia delle Entrate.



COMUNI DI

L'Assistente Sociale, referente del caso, compila la scheda sociale, propone un numero di ore settimanali da erogare in base al punteggio ottenuto dall'utente in seguito alla compilazione delle Tabelle (vedi di seguito) e raccoglie tutta la documentazione come a titolo esemplificativo, ma non esaustivo:

- Fotocopia del Documento di riconoscimento del beneficiario e del richiedente (se persona diversa dal beneficiario);
- Eventuali certificati del medico curante, che attestino la/le patologia/e della persona;
- Eventuale certificazione attestante invalidità;
- Eventuale certificazione attestante Legge 104/92;
- Autodichiarazione relativa al valore dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E) del nucleo familiare e/o personale (per coloro, solo maggiorenni, titolari di indennità di accompagnamento e/o riconosciuti disabili ai sensi della Legge 104/92).

Qualora vi sia disponibilità di ore, l'Assistente Sociale procede nell'immediato all'attivazione del servizio, tramite l'attribuzione di titoli sociali da utilizzare su piattaforma digitale e, contestualmente, fornisce le indicazioni su come individuare gli elenchi dei Soggetti Gestori e Assistenti alla Persona accreditati.

Qualora non vi sia disponibilità di ore attivabili, l'Assistente Sociale comunica in forma scritta all'utente e/o alla famiglia l'inserimento in lista d'attesa.

Il punteggio sarà attribuito secondo le seguenti tabelle:

TABELLA A1	
Stato di Salute*	Punteggio
In stato di malattia con una documentata non autosufficienza temporanea	2 punti
Invalità civile accertata dalle competenti commissioni fino al 74%	4 punti
Riconoscimento della certificazione ai sensi della L.104/92 art. 3 co. 1	4 punti
Invalità civile accertata dalle competenti commissioni dal 75% al 100%	6 punti
In stato di malattia con una documentata non autosufficienza permanente	6 punti
Invalità civile accertata dalle competenti commissioni al 100% con accompagnamento	8 punti
Riconoscimento della certificazione ai sensi della L.104/92 art. 3 co. 3	8 punti

**In caso di compresenza di più condizioni, verrà presa in considerazione esclusivamente la più favorevole in termini di punteggio.*

TABELLA B1	
Età	Punteggio
dal 65° anno compiuto al 70° anno compiuto	2 punti
dal 71° anno compiuto al 75° anno compiuto	3 punti
dal 76° anno compiuto in poi	4 punti

TABELLA C1	
Capacità di rimanere solo/a	Punteggio



COMUNI DI

Si, sempre	0 punti
Si, per frazione di giornata e/o se sollecitato	1 punti
Non di notte/di giorno	2 punti
No, mai	3 punti

TABELLA D1	
Mobilità	Punteggio
Autonomo (senza ausili)	0 punti
Parzialmente autonomo (con carrozzina attiva e/o deambulatore)	2 punti
Non autonomo (allettato e/o con carrozzina passive)	4 punti

TABELLA E1	
Capacità relazionali	Punteggio
Intrattiene rapporti con l'esterno	1 punto
Possiede competenze sociali ma non ha rete famigliare o amicale	2 punti
Intrattiene rapporti solo con i familiari o con persone di riferimento	4 punti
Non possiede competenze sociali	6 punti

TABELLA F1	
Attività di vita quotidiana (sì=0 punti; parzialmente=2 punti; no=3 punti)	Punteggio
Igiene personale	
Igiene ambientale	
Vestizione - svestizione	
Uso WC	
Controllo sfintere	
Preparazione pasti	
Alimentazione	
Andare a letto / alzarsi dal letto	

TABELLA G1	
Servizi attivi (-5 punto per ogni servizio attivo, esclusi i servizi sanitari)	Punteggio
<input type="checkbox"/> Servizi comunali se sì, indicare quali:	
<input type="checkbox"/> Servizi distrettuali se sì, indicare quali:	
<input type="checkbox"/> Servizi sanitari se sì, indicare quali:	
<input type="checkbox"/> Servizi INPS (ad es. home care premium) se sì, indicare quali:	
<input type="checkbox"/> Servizi Regionali (ad es. e-family) se sì, indicare quali:	
<input type="checkbox"/> Servizi privati se sì, indicare quali:	

TABELLA H1



COMUNI DI

Rete familiare	Punteggio
Vive con familiari autosufficienti e idonei	0 punti
Vive solo, rete familiare presente	2 punti
Vive con coniuge o parente non idonei alle esigenze di cura della persona	4 punti
Vive con più parenti non idonei alle esigenze di cura della persona	6 punti
Vive solo, rete familiare assente	8 punti

TABELLA I1	
Condizione abitativa	Punteggio
Abitazione di proprietà, adeguata	0 punti
Abitazione di proprietà, non adeguata	1 punto
Alloggio popolare, adeguato	1 punto
Alloggio popolare, non adeguato	2 punti
Affitto/Mutuo, adeguato	3 punti
Affitto/Mutuo, non adeguato	4 punti

TABELLA L1	
Gestione finanze	Punteggio
Autonomo	0 punti
Parzialmente autonomo	2 punti
Dipendente/Ads	4 punti

TABELLA M1	
Entrate economiche (Pensione sociale, Invalidità, Indennità di accompagnamento, Pensione di reversibilità, Pensione lavorativa, Stipendio, Reddito/Pensione di Cittadinanza)	Punteggio
Entrata economica inferiore a 600€	5 punti
Entrata economica tra 601€ e 1.200€	3 punti
Entrata economica tra 1.200€ e 2.000€	2 punti
Entrata economica superiore a 2.001€	0 punti

TABELLA N1*	
Condizione economica ISEE fascia esente dalla partecipazione agli oneri	Punteggio
€ 0.00 - € 9.000,00	10 punti
€ 9.000,01 - € 12.000,00	6 punti
€ 12.000,01 - € 25.000,00	4 punti
€ 25.000,01 - € 30.000,00	2 punti

**La condizione economica ISEE a partire da € 30.000,01, o la mancata presentazione dell'ISEE stesso, prevede comunque l'assegnazione di 1 punto; tuttavia tale condizione determina la compartecipazione degli oneri di gestione del servizio come illustrato nell'art. 17.*



COMUNI DI

Ore assegnate in base al punteggio totale attribuito	
Punteggio totale attribuito	Ore assegnate*
da 10 a 18	1h
da 19 a 27	2h
da 28 a 36	3h
da 37 a 45	4h
da 46 a 54	5h
da 55 a 63	6h
da 64 a 72	7h
da 73 a 80	8h

**Sulla base della propria valutazione professionale, l'Assistente Sociale responsabile del caso potrà variare il numero di ore, in più o in meno rispetto allo schema, motivando tale decisione.*

ART. 5 CONCESSIONE E ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO S.A.D.

Una volta assegnate le ore di servizio ad un utente, questo è tenuto ad utilizzarle. Qualora lo stesso rifiuti il servizio, e/o la “carta prestazioni socioassistenziali” per la timbratura degli accessi, o sia accertata la volontà di non iniziare a fruire delle ore assegnate entro 60 giorni dalla data di concessione, verrà considerato rinunciatario, pertanto il servizio verrà cessato e le ore potranno essere attribuite ad altri utenti.

Il servizio verrà attivato per un massimo di 12 mesi e potrà essere rinnovato, esclusivamente a seguito della rivalutazione da parte del Servizio Sociale e **nei limiti delle risorse finanziarie disponibili nel bilancio dell'Ente ed attribuite a ciascun Comune facente parte del Consorzio.** L'utente rinunciatario potrà presentare una nuova richiesta, che verrà considerata ex novo, non prima di 12 mesi dalla data di cessazione del servizio.

Qualora si proceda con l'attivazione del servizio, a seguito dell'individuazione del fornitore da parte dell'utente e/o della sua famiglia, l'Assistente sociale organizzerà un incontro con l'utente e/o familiare ed il coordinatore del servizio del fornitore selezionato al fine di:

- elaborare il Piano Assistenziale Individualizzato (P.A.I.), contenente le modalità di intervento, concordato e sottoscritto con il beneficiario (o familiare/ soggetti giuridicamente incaricati/ altri soggetti giuridicamente preposti alla tutela della persona destinataria del servizio), rispetto ai bisogni, obiettivi, modi, tempi e tipologie di prestazioni⁸ da effettuarsi e di cui il beneficiario necessita;

Il P.A.I., debitamente compilato e sottoscritto, dovrà essere inserito nella cartella sociale



COMUNI DI

informatizzata, così come tutti gli eventuali successivi aggiornamenti.

Il servizio S.A.D. può essere erogato per sei giorni dal lunedì al sabato compreso per un massimo di n. 8 ore settimanali. Erogazioni superiori alle n. 8 ore settimanali e/o in giorni festivi possono essere attivate in casi eccezionali sotto la responsabilità dell'Assistente Sociale referente del caso.

ART. 6

FORMAZIONE DELLA LISTA D'ATTESA

L'accesso al servizio S.A.D. avviene attraverso la formulazione di una graduatoria aperta e aggiornata.

Le prestazioni disciplinate dal presente Regolamento sono erogate a seguito della scelta dei Soggetti Gestori o Assistenti alla Persona accreditati **nei limiti delle risorse finanziarie disponibili nel bilancio dell'Ente ed attribuite a ciascun Comune facente parte del Consorzio.**

A seguito dell'entrata in vigore del presente Regolamento tutte le prestazioni attivate e le richieste in lista di attesa saranno sottoposte a rivalutazione e attribuzione dei punteggi in base alle tabelle di cui all'art. 4 del presente regolamento, al fine di garantire una equità nell'attivazione del servizio.

I richiedenti ammessi, a cui non viene attivata l'assistenza domiciliare per indisponibilità di ore, restano comunque iscritti nella graduatoria e formano la lista di attesa, in ordine di presentazione della domanda, da cui attingere in caso di nuove possibilità di concessioni del servizio.

In tali circostanze, prima di procedere con l'attivazione del Servizio, l'Assistente Sociale provvederà ad aggiornare la scheda sociale con il relativo punteggio e monte ore assegnato. Al fine di un puntuale aggiornamento della lista d'attesa è responsabilità del richiedente informare il Servizio Sociale in merito alla variazione delle condizioni che determinano un aggiornamento della scheda sociale.

Per particolari situazioni di emergenza socio-economica-sanitaria, dietro relazione motivata che illustri il grave stato di bisogno e l'urgenza dell'intervento, l'Assistente Sociale referente del caso può autorizzare la concessione della prestazione di assistenza anche in deroga alla formazione della graduatoria.

ART. 7

IL SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE E LE SUE FINALITÀ

Per **Servizio di Assistenza Educativa Domiciliare Territoriale (S.E.D.T.)** si intende un insieme di prestazioni rese presso il domicilio e/o in diversi luoghi in caso di bisogni socializzanti del minore, con l'obiettivo di proporre interventi di miglioramento o mantenimento delle capacità acquisite dal minore sul piano cognitivo, comportamentale e dei rapporti relazionali, nonché sostegno alle funzioni educative genitoriali.

Il S.E.D.T. garantisce un insieme di prestazioni personalizzate, secondo quanto condiviso e stabilito nel **Piano Educativo Individuale (P.E.I.)**,

Il S.E.D.T. prevede, tra le varie tipologie di intervento, a titolo esemplificativo e non esaustivo: assistenza domiciliare educativa alle famiglie con minori e con minori con disabilità, interventi sociali, educativi e di sostegno alle responsabilità familiari e alla gestione della quotidianità, interventi di educativa domiciliare come richiesti dal Servizio sociale su segnalazione da parte dell'A.G. competente, interventi di sostegno familiare e/o a supporto della perdita momentanea dell'autonomia



COMUNI DI

di uno dei membri della famiglia che si occupa del minore, nei casi in cui la rete parentale e amicale è insufficiente o assente, e tutti gli interventi previsti dalla normativa vigente per quanto riguarda il profilo professionale di Educatore.

Gli obiettivi del servizio sono i seguenti:

- tutelare i diritti dei minori;
- promuovere una cultura di accesso ai servizi sociali;
- fornire una risposta integrata e di rete alle esigenze delle famiglie fragili;
- sostenere le famiglie con difficoltà relazionali nel progetto di vita del nucleo;
- intercettare precocemente situazioni di rischio per i minori;
- promuovere l'empowerment delle competenze genitoriali;
- supportare le famiglie attraverso interventi educativi.

Il S.E.D.T. è finalizzato anche alla realizzazione dei progetti educativi per lo sviluppo di abilità sociali e di vita (ad es., cura del proprio corpo, della salute, dell'ambiente); per favorire la soluzione di problemi che l'utente incontra nell'attività scolastica, ludica, di relazione, di aggregazione; per fare acquisire capacità di autovalutazione del proprio percorso evolutivo; per incrementare l'autostima.

Le attività di sostegno alle funzioni genitoriali promuovono iniziative rivolte a sostenere le famiglie, offrendo ai genitori opportunità di ascolto, di scambio e di confronto, che favoriscono l'esercizio delle funzioni genitoriali in condizioni di tranquillità, benessere e consapevolezza.

È consentito, in casi eccezionali e sotto la responsabilità dell'Assistente Sociale referente del caso, lo svolgimento di dette attività e di detti servizi in ambiti territoriali esterni al Consorzio, solo ed esclusivamente nel caso in cui sia reso necessario da specifiche esigenze indicate nel P.E.I.

ART. 8

I DESTINATARI DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE TERRITORIALE

I destinatari del servizio sono i minori residenti nei 17 Comuni afferenti al Consorzio che si trovino in particolari situazioni:

- minori le cui famiglie si trovino in difficoltà temporanea ad esercitare la funzione educativo-genitoriale;
- minori istituzionalizzati per i quali si possa prevedere il rientro in famiglia;
- minori le cui famiglie siano portatrici di problemi che comportano emarginazione e disadattamento;
- minori con difficoltà di integrazione in ambito scolastico;
- minori appartenenti a famiglie in cui sia presente un serio fattore di rischio per disagio psichico o altra patologia o problematica rilevante;
- minori a rischio di devianza;
- minori con disabilità ai sensi della legge 104/92 art. 3 commi 1 e 3.

Particolare attenzione dovrà essere rivolta alle situazioni segnalate dai Servizi sociali e rilevate precocemente dagli stessi, dai servizi territoriali e ospedalieri della ASL, dalla medicina di base e specialistica, dalle istituzioni scolastiche ed educative, laddove le condizioni socio-ambientali e psicologiche del minore lo esponano ad eventuali rischi.



COMUNI DI

ART. 9

ACCESSO AL SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE TERRITORIALE E PUNTEGGIO PER LA CONCESSIONE DELLE PRESTAZIONI

L'accesso al S.E.D.T. può avvenire con le seguenti modalità:

- a) su richiesta della famiglia;
- b) su segnalazione di uno dei servizi socio-sanitari presenti sul territorio (servizi sociali servizi specialistici ASL) in quanto casi conosciuti;
- c) su segnalazione della scuola o altri servizi educativi;
- d) su disposizione del Tribunale per i Minorenni o altra A.G. competente.

L'Assistente Sociale, referente del caso, compila la scheda sociale, propone un numero di ore settimanali da erogare in base al punteggio ottenuto dall'utente in seguito alla compilazione delle Tabelle (vedi di seguito) e raccoglie tutta la documentazione necessaria come a titolo esemplificativo, ma non esaustivo:

- a) Fotocopia del Documento di riconoscimento del beneficiario e dei genitori, ovvero dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale;
- b) Richiesta del soggetto richiedente/inviante;
- c) Eventuali certificati attestanti difficoltà del comportamento/apprendimento/altre difficoltà certificate da servizi sanitari specialistici;
- d) Eventuale della certificazione attestante invalidità e/o riconoscimento della L.104/92;
- e) Autodichiarazione relativa al valore dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E) del nucleo familiare.

Qualora vi sia disponibilità di ore, l'Assistente Sociale procede nell'immediato all'attivazione del servizio, tramite l'attribuzione di titoli sociali da utilizzare su piattaforma digitale e, contestualmente, fornisce le indicazioni su come individuare gli elenchi dei Soggetti Gestori e Assistenti alla Persona accreditati.

Qualora non vi sia disponibilità di ore attivabili, l'Assistente Sociale comunica in forma scritta ai genitori, ovvero a soggetti esercenti la responsabilità genitoriale, ed eventualmente al soggetto istituzionale richiedente, l'inserimento della richiesta in lista d'attesa.

Resta inteso che, nelle ipotesi di attivazione del servizio su disposizione del Tribunale per i Minorenni o di altra A.G. competente, l'Assistente Sociale, referente del caso, disporrà l'immediata esecuzione del servizio, come da scheda sociale e numero di ore previste, qualora l'intervento sia necessario ed indifferibile per l'adempimento di quanto richiesto.

Il punteggio sarà attribuito secondo le seguenti tabelle:

TABELLA A2	
Stato di salute	Punteggio
Invalità civile accertata con indennità di frequenza	4 punti
Riconoscimento della certificazione ai sensi della L.104/92 art. 3 co. 1	4 punti
Difficoltà del comportamento/apprendimento/altre difficoltà certificata dai servizi	7 punti
Riconoscimento della certificazione ai sensi della L.104/92 art. 3 co. 3	8 punti



COMUNI DI

Invalità civile accertata con indennità di accompagnamento	8 punti
Riconoscimento della certificazione ai sensi della L.104/92 art. 3 co. 3 con indennità di accompagnamento	11 punti

TABELLA B2	
Deistituzionalizzazione	Punteggio
Minore in uscita dalla struttura	15 punti
Minore a rischio di istituzionalizzazione (Segnalazione alla Procura della Repubblica o mandato d'indagine dalla Procura e/o Forze dell'ordine)	15 punti

TABELLA C2	
Tutela e/o interventi in atto	Punteggio
Affidamento intra/etero familiare	7 punti
Procedimento aperto presso l'AG competente	10 punti
Richiesta di attivazione del servizio da parte dell'A.G.	12 punti

TABELLA D2	
Relazione genitori/figli (no=0 punti; sì=1 punto)	Punteggio
Difficoltà nei genitori di percepire, riconoscere, interpretare i bisogni del minore	
Atteggiamenti di incuria da parte dei genitori	
Comportamenti iperprotettivi dei genitori	
Difficoltà di contenimento e normative	
Alta conflittualità genitori/minore	
Mancanza di stimoli	

TABELLA E2	
Contesto familiare (no=0 punti; sì=3 punti)	Punteggio
Nucleo familiare a rischio isolamento sociale/ambientale	
Alta conflittualità genitoriale	
Problemi di dipendenza e/o detenzione di uno o entrambi i genitori	
Problematiche psichiche e/o fisiche di uno dei familiari conviventi	

TABELLA F2	
Area socializzazione e devianza (no=0 punti; sì=1 punto)	Punteggio
Difficoltà di integrazione nell'ambiente scolastico	
Carenze nei percorsi di inclusione sociale	
Comportamenti aggressivi e/o distruttivi	
Evasione o rischio di evasione dell'obbligo scolastico	
Rischio di devianza o coinvolgimento iniziale in circuiti di devianza	
Primo approccio al consumo e/o abuso di sostanze	



COMUNI DI

TABELLA G2*	
Condizione economica ISEE fascia esente dalla partecipazione agli oneri	Punteggio
€ 0.00 - € 9.000,00	10 punti
€ 9.000,01 - € 12.000,00	6 punti
€ 12.000,01 - € 25.000,00	4 punti
€ 25.000,01 - € 30.000,00	2 punti

**La condizione economica ISEE a partire da € 30.000,01, o la mancata presentazione dell'ISEE stesso, prevede comunque l'assegnazione di 1 punto; tuttavia tale condizione determina la compartecipazione degli oneri di gestione del servizio come illustrato nell'art. 17.*

Ore assegnate in base al punteggio totale attribuito	
Punteggio totale attribuito	Ore assegnate*
da 10 a 16	1h
da 17 a 23	2h
da 24 a 30	3h
da 31 a 37	4h
da 38 a 44	5h
da 45 a 51	6h
da 52 a 58	7h
da 59 a 66	8h

**Sulla base della propria valutazione professionale, l'Assistente Sociale responsabile del caso potrà variare il numero di ore, in più o in meno rispetto allo schema, motivando tale decisione.*

ART. 10 CONCESSIONE E ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE TERRITORIALE

Una volta assegnate le ore di servizio ad un utente, questo è tenuto ad utilizzarle. Qualora lo stesso, per tramite degli esercenti la responsabilità genitoriale, rifiuti il servizio, o sia accertata la volontà di non iniziare a fruire delle ore assegnate entro 60 giorni dalla data di concessione, verrà considerato rinunciatario, pertanto il servizio verrà cessato e le ore potranno essere attribuite ad altri utenti.

L'utente rinunciatario, per tramite degli esercenti la responsabilità genitoriale, potrà presentare una nuova richiesta, che verrà considerata ex novo, non prima di 12 mesi dalla data di cessazione del servizio.

Qualora si proceda con l'attivazione del servizio, a seguito dell'individuazione del fornitore da parte



COMUNI DI

del soggetto che esercita la responsabilità genitoriale, l'Assistente Sociale organizzerà un incontro con l'utente, il familiare ed il coordinatore del servizio del fornitore selezionato al fine di:

- predisporre il Piano Educativo Individuale (P.E.I.) contenente le modalità di intervento, concordato e sottoscritto con i genitori (o da soggetti giuridicamente preposti alla tutela della persona destinataria del servizio), rispetto ai bisogni, modi, tempi e tipologie di prestazioni da effettuarsi e di cui il minore necessita;

Il P.E.I., debitamente compilato e sottoscritto, dovrà essere inserito nella cartella sociale informatizzata, così come tutti gli eventuali successivi aggiornamenti.

Il S.E.D.T. può essere erogato per sei giorni dal lunedì al sabato compreso per un massimo di n. 8 ore settimanali. Erogazioni superiori alle n. 8 ore settimanali e/o in giorni festivi possono essere attivate in casi eccezionali sotto la responsabilità professionale dell'Assistente Sociale referente del caso.

ART. 11 FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

L'accesso al S.E.D.T. avviene attraverso la formulazione di una graduatoria aperta e aggiornata. Le prestazioni disciplinate dal presente Regolamento sono erogate a seguito della scelta dei Soggetti Gestori o Assistenti alla Persona accreditati **nei limiti delle risorse finanziarie disponibili nel bilancio dell'Ente ed attribuite a ciascun Comune facente parte del Consorzio.**

A seguito dell'entrata in vigore del presente Regolamento tutte le prestazioni attivate e le richieste in lista di attesa saranno sottoposte a rivalutazione e attribuzione dei punteggi in base alle tabelle di cui all'art. 9 del presente regolamento, al fine di garantire una equità nell'attivazione del servizio.

I richiedenti ammessi, a cui non viene attivata l'assistenza domiciliare per indisponibilità di ore, restano comunque iscritti nella graduatoria e formano la lista di attesa, in ordine di presentazione della domanda, da cui attingere in caso di nuove possibilità di concessioni del servizio.

In tali circostanze, prima di procedere con l'attivazione del Servizio, l'Assistente Sociale provvederà ad aggiornare la scheda sociale con il relativo punteggio e monte ore assegnato. Al fine di un puntuale aggiornamento della lista d'attesa è responsabilità del richiedente informare il Servizio Sociale in merito alla variazione delle condizioni che determinano un aggiornamento della scheda sociale.

Per particolari situazioni di emergenza socio-economica-sanitaria, dietro relazione motivata che illustri il grave stato di bisogno e l'urgenza dell'intervento, l'Assistente Sociale referente del caso può autorizzare la concessione della prestazione di assistenza anche in deroga alla formazione della graduatoria.

ART. 12 TEMPI, PROCEDURE DI ATTIVAZIONE E MODALITA' DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO DA PARTE DEGLI ENTI GESTORI (S.A.D. e S.E.D.T.)



COMUNI DI

Qualora vi sia disponibilità di ore, l'Assistente Sociale procede nell'immediato all'attivazione del servizio, tramite l'attribuzione di titoli sociali da utilizzare su piattaforma digitale e, contestualmente, fornisce le indicazioni su come individuare gli elenchi dei Soggetti Gestori e Assistenti alla Persona accreditati. Una volta individuato il soggetto fornitore del servizio, l'Assistente sociale lo convoca insieme al beneficiario e alla sua famiglia, per la definizione del P.A.I./P.E.I. e l'attivazione della "carta prestazioni socio-assistenziali".

Al momento dell'attivazione del servizio, l'Assistente Sociale inserisce in piattaforma telematica l'intervento indicando la data di avvio del piano e inviando la notifica all'Ente gestore disponibile all'attivazione, comunicato al beneficiario in forma scritta.

Contestualmente, l'Assistente Sociale provvede alla consegna della "carta prestazioni socio-assistenziali" al beneficiario, ovvero familiare e/o esercente la responsabilità genitoriale o incaricato della tutela, facendo sottoscrivere apposita modulistica.

La carta prestazioni socio-assistenziali:

- dovrà essere conservata con riguardo sino al termine del piano di intervento;
- dovrà essere resa disponibile all'operatore per la timbratura ad inizio e al termine di ciascuna prestazione erogata;
- non potrà essere ceduta dal beneficiario, o da altro soggetto responsabile della sua custodia a terzi, se non previsto da autorizzazione scritta del Servizio Sociale in considerazione di valutazione tecnico-professionale di circostanze specifiche;
- riconsegnata tempestivamente, ovvero entro 14 giorni, al termine del piano di intervento al Servizio Sociale, con sottoscrizione di apposita modulistica.

Qualora la "carta prestazioni socio-assistenziali" sia ceduta a terzi, in assenza di autorizzazione del Servizio Sociale per i casi eccezionali, il servizio è da considerarsi interrotto e non riattivabile per la durata di n. 12 mesi.

In caso di smarrimento della "carta prestazioni socio-assistenziali" il beneficiario, ovvero familiare e/o esercente la responsabilità genitoriale o incaricato della tutela, è tenuto a darne tempestiva comunicazione scritta al Servizio Sociale ed a corrispondere l'importo di 10 € a mezzo bonifico bancario intestato al Consorzio a copertura delle spese di sostituzione della stessa.

Il fornitore scelto dovrà, alla luce di quanto sopra, rispettare i tempi di attivazione concordati con il beneficiario ovvero con i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale, fatta salva la facoltà del Consorzio di applicare eventuali penali.

L'Ente gestore sarà tenuto a comunicare tempestivamente al Servizio Sociale di riferimento l'eventuale ritardo nell'attivazione del servizio rispetto ai tempi previsti, a causa di eventi e/o impedimenti del gestore stesso.

La programmazione del servizio su piattaforma digitale avverrà su base settimanale, partendo dalle ore settimanali riconosciute nel P.A.I./P.E.I., pertanto le ore non utilizzate nell'arco della settimana non saranno recuperabili.

Per quanto attiene il servizio S.A.D., il fornitore sarà tenuto a trasmettere, al Consorzio e al Servizio Sociale di riferimento, con cadenza semestrale una relazione descrittiva sull'andamento generale del servizio, a firma del Coordinatore dello stesso.



COMUNI DI

Per quanto attiene il S.E.D.T., il fornitore sarà tenuto a trasmettere, al Consorzio e al Servizio Sociale di riferimento, con cadenza trimestrale, una relazione descrittiva sull'andamento del servizio per ciascun beneficiario, a firma dell'Educatore e del Coordinatore del servizio.

Resta inteso che il fornitore è tenuto a relazionare tempestivamente, al Consorzio e al Servizio Sociale, ogni situazione che sia apprezzabile di attenzione e segnalazione, per tutti i servizi disciplinati dal presente regolamento, indipendentemente dalle relazioni di cui ai punti precedenti.

Il Servizio Sociale avrà facoltà di richiedere eventuali relazioni integrative relative all'andamento del servizio.

Il fornitore sarà ugualmente tenuto a comunicare, al Consorzio e al Servizio Sociale, ogni sospensione, riattivazione, interruzione ed ogni altra variazione rispetto al piano di intervento concordato.

ART. 13

VERIFICA SULL'ANDAMENTO DEI SERVIZI S.A.D. E S.E.D.T.

Possono essere previsti incontri operativi periodici fra il Consorzio, il Coordinatore dei servizi per l'Ente gestore e l'Assistente Sociale del Comune di residenza dell'utente, laddove necessario, con lo scopo di verificare l'andamento dei servizi.

Le modalità di rendicontazione sono riportate nell'Avviso pubblico per l'accreditamento di fornitori di servizi socioassistenziali e per l'inclusione sociale.

ART. 14

CESSAZIONE DEL SERVIZIO

I S.A.D./S.E.D.T. possono cessare in caso di:

1. rinuncia formale dell'utente e/o dei familiari, ovvero incaricati della funzione di tutela della persona, da far pervenire al servizio sociale del comune di residenza; per il S.E.D.T.: rinuncia formale dell'esercente la responsabilità genitoriale, con esclusione di quei minori sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria.
2. mancata fruizione delle ore assegnate entro 60 giorni dalla data di concessione;
3. decesso;
4. irreperibilità dell'utente;
5. cambio di residenza;
6. ricovero presso strutture residenziali superiore a 90 giorni consecutivi, da comunicare al servizio sociale del comune di residenza;
7. qualora vengano meno i requisiti di ammissione;
8. per ripetute assenze (min. 10 gg) nell'orario del servizio, senza aver preventivamente avvertito l'ente gestore/operatore;
9. qualora venga meno il rispetto nei confronti del personale di servizio (molestie, aggressioni anche verbali, minacce, etc....);
10. in caso di assenza prolungata dell'utente (60 giorni), esclusi i ricoveri ospedalieri o particolari esigenze motivate, comunicate per iscritto al Servizio Sociale di riferimento;



COMUNI DI

11. per mutate esigenze dell'Ente;
12. cessione della "carta prestazioni socioassistenziali" a terzi;
13. Mancato aggiornamento da parte dell'utente al Servizio Sociale in merito a variazioni delle condizioni sostanziali che determinino un aggiornamento della scheda sociale e una rimodulazione delle ore.

In caso di cessazione del servizio l'Assistente Sociale provvederà ad aggiornare la documentazione nella cartella sociale dell'utente.

ART.15

PERSONALE ADDETTO ALL'ESECUZIONE DEI SERVIZI S.A.D. e S.E.D.T.

L'esecuzione delle prestazioni domiciliari ed educative è affidata ai fornitori iscritti nel catalogo delle prestazioni integrative socioassistenziali, che dovranno garantire la presenza di personale socio-assistenziale e/o educativo qualificato, in relazione alle mansioni da svolgere o agli Assistenti iscritti al registro degli Assistenti alla persona, scelti dal beneficiario e/o dai familiari.

Il fornitore o l'Assistente alla persona scelto è tenuto a collaborare con l'Assistente sociale referente del singolo caso, per verificare l'efficacia delle prestazioni assistenziali, attuare le indicazioni finalizzate a migliorare la qualità del servizio e ricordarsi per l'organizzazione delle fasi del programma stabilendone tempi e modi in relazione ai bisogni dell'utenza.

Gli operatori che prestano il S.A.D. per persone "non autosufficienti" possono essere:

- Operatori senza titolo per persone non autosufficienti (CCNL livello "C super"), purché siano già iscritti ad un corso di formazione che rilasci un titolo abilitante (OSS, OTA, ecc.) o che abbiano documentata esperienza almeno quinquennale in strutture e servizi socio assistenziali nell'area d'utenza specifica del servizio (minori, persone con disabilità, anziani, persone con disagio sociale) e si iscrivano ad un corso utile al rilascio di un titolo abilitante (OSS, OTA, ecc.), entro un anno dall'iscrizione al Registro, secondo le modalità previste nella DGR n. 223/2016, modificato e integrata dalla DGR n. 88/2017 (obbligo di formazione);
- Assistente Domiciliare E Dei Servizi Tutelari (ADEST);
- Operatore Socio Assistenziale (OSA);
- Operatore Tecnico Ausiliario (OTA);
- Assistente Familiare (con titolo - DGR 607/2009);
- Diploma quinquennale professionale nel settore dei servizi sociosanitari o titolo equipollenti;
- Operatore sociosanitario (OSS).

Gli operatori che prestano il S.A.D. per persone con "modesto grado di autosufficienza" possono essere:

- Assistenti Familiari (senza titolo) per persone con modesto grado di autosufficienze (CCNL livello C);



COMUNI DI

Gli operatori che prestano il S.E.D.T. devono essere in possesso di uno dei seguenti requisiti o qualifiche professionali:

- Iscrizione all'albo degli Educatori Professionali (L. 3/2018)
- Iscrizione all'albo dei Pedagogisti (L. 55/2024)
- Iscrizione all'albo degli Educatori Professionali Socio-Pedagogici (L. 55/2024)
- Ai sensi della L. 205/2017, art. 1 c. 598, hanno acquisito la qualifica di Educatore Professionale socio-pedagogico coloro che, alla data del 01.01.20218, erano titolari di contratto di lavoro a tempo indeterminato negli ambiti professionali di cui al comma 594 art. 1 della medesima Legge, a condizione che, alla medesima data, avessero età superiore a cinquanta anni e almeno dieci anni di servizio, ovvero avessero almeno venti anni di servizio.
- Ai sensi dell'articolo 1 comma 599 della Legge 205/2017, coloro che al momento dell'entrata in vigore della Legge aveva svolto attività di educatore per un periodo minimo di 12 mesi, anche non continuativi, può continuare a svolgere tale attività pur in assenza di qualifica e senza alcun obbligo di conseguire una specifica laurea o di crediti formativi universitari. La norma, infatti, prevede espressamente che la mancanza della qualifica di educatore non può costituire motivo per la risoluzione del rapporto di lavoro o di una sua modifica in senso sfavorevole al lavoratore.

Le figure professionali del servizio non devono essere state condannate con sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero avere procedimenti penali in corso per reati di cui al titolo IX (Dei delitti contro la moralità pubblica e il buon costume), al capo IV del titolo XI (Dei delitti contro la famiglia) e al capo I e alle sezioni I, II e III del capo III del titolo XII (Dei delitti contro la persona) del Libro secondo del codice penale.

Gli operatori devono altresì possedere idoneità psicofisica per le mansioni da svolgere, attestata da idonea certificazione sanitaria.

ART. 16 DIRITTI E OBBLIGHI DELL'UTENTE

L'utente beneficiario dei S.A.D. e S.E.D.T. ha il diritto:

- di conoscere il presente Regolamento;
- di conoscere il funzionamento del servizio, gli obiettivi, gli operatori prima dell'avvio;
- di conoscere i referenti nell'ambito del Servizio sociale e/o dell'Ufficio di Piano ai quali eventualmente indirizzare osservazioni, contestazioni, suggerimenti;
- di chiedere, motivandolo con gravi, evidenti e dimostrabili fatti, la sostituzione dell'operatore domiciliare ad egli assegnato.

L'utente beneficiario dei S.A.D. e S.E.D.T. ha, nel contempo, l'obbligo di:

- fruire dei servizi assegnati secondo la programmazione mensile;
- conoscere il presente Regolamento;



COMUNI DI

- seguire le indicazioni contenute nei P.A.I./P.E.I.;
- avvertire i referenti del Servizio Sociale competente e il fornitore nei casi di temporanea assenza dal proprio domicilio;
- non chiedere agli operatori prestazioni fuori orario (anche a pagamento), né prestazioni diverse da quelle previste nel mansionario dell'operatore.

ART. 17

COMPARTECIPAZIONE DEGLI UTENTI AGLI ONERI DI GESTIONE DEL SERVIZIO

I Servizi, di cui al presente Regolamento, possono prevedere la partecipazione economica degli utenti ai servizi erogati.

Tale partecipazione economica è determinata secondo la soglia ISEE di appartenenza.

Alla domanda di valutazione del bisogno dovrà infatti essere autodichiarata la determinazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) (ordinario o socio-sanitario, a seconda della situazione personale e/o familiare del beneficiario), al fine di valutare la necessità o meno della compartecipazione al costo del servizio da parte dell'utente.

Il fornitore, a seconda delle ipotesi di riferimento, introita la compartecipazione agli oneri derivanti dalle prestazioni erogate direttamente dall'utente e non potrà pretendere anticipazioni e/o rimborsi dal Consorzio.

Sono obbligati in solido al pagamento dell'eventuale quota contributiva l'assistito, il coniuge, il convivente more uxorio e gli altri membri della famiglia anagrafica.

Le soglie I.S.E.E. per la determinazione della tariffa di compartecipazione personalizzata sono così definite:

- certificazione I.S.E.E. < € **30.000,01** = esenzione totale dal pagamento dei servizi;
- certificazione I.S.E.E. **tra € 30.000,01 e € 60.000,00** = compartecipazione, a carico dell'utente, al pagamento del 50% delle ore assegnate, come risultante dal relativo PAI;
- certificazione I.S.E.E. da € **60.000,01 in poi** = il pagamento delle ore assegnate è interamente a carico dell'utente.

In caso di mancata presentazione della certificazione I.S.E.E. viene applicato d'ufficio il pagamento del servizio interamente a carico dell'utente.

Resta salva la possibilità da parte del Consiglio di Amministrazione di valutare specifiche situazioni (ad es. utenti il cui ISEE è determinato esclusivamente dal patrimonio immobiliare, ecc.) su istanza motivata del Servizio Sociale e, nel caso di accoglimento, esentare l'utente dalla compartecipazione.



CONSORZIO
INTERCOMUNALE
DEI SERVIZI E
INTERVENTI SOCIALI
**VALLE del
TEVERE**

COMUNI DI

Campagnano di Roma	Formello	Riano
Capena	Magliano Romano	Rignano Flaminio
Castelnuovo di Porto	Mazzano Romano	Sacrofano
Civitella San Paolo	Morlupo	Sant'Oreste
Fiano Romano	Nazzano	Torrita Tiberina
Filacciano	Ponzano Romano	

ART. 18 NORME FINALI

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si fa riferimento alle norme delle vigenti leggi, che direttamente o indirettamente disciplinano la materia.